



Camera di Commercio
Caltanissetta

S T A T U T O

*Approvato dal Consiglio Camerale con Delibera n. 2 del 30 aprile 2011
Modificato dal Consiglio Camerale con Delibera n. 9 del 19 dicembre 2011*

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - PRINCIPI

Articolo 1 - Natura e finalità	pag.4
Articolo 2 - Sede, uffici distaccati	pag.4
Articolo 3 - Logo, sigillo e gonfalone	pag.4
Articolo 4 - Sistema camerale e principio di sussidiarietà	pag.5
Articolo 5 - Adesione all'Unione nazionale ed all'Unione Regionale delle Camere di Commercio	pag.5
Articolo 6 - Principi dell'attività Amministrativa della Camera di Commercio	pag.5
Articolo 7 - Potestà statutaria e regolamentare	pag.6

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO CAPO I - GLI ORGANI

Articolo 8 - Gli Organi Camerali	pag.6
Articolo 9 - Nomina e composizione del Consiglio Camerale	pag.6
Articolo 9-bis - Pari opportunità.....	pag.7
Articolo 10 - Competenze del Consiglio camerale	pag.7
Articolo 11 - I Consiglieri Camerali	pag.8
Articolo 12 - Decadenza e sostituzione dalla carica del Consigliere camerale	pag.8
Articolo 13 - Regolamento interno	pag.8
Articolo 14 - Funzionamento del Consiglio camerale	pag.9
Articolo 15 - Commissioni consiliari	pag.9
Articolo 16 - Durata e scioglimento del Consiglio	pag.10
Articolo 17 - La Giunta Camerale	pag.10
Articolo 18 - Giunta Camerale: competenze	pag.10
Articolo 19 - Componenti della Giunta camerale	pag.11
Articolo 20 - Regolamento della Giunta	pag.11
Articolo 21 - Funzionamento della Giunta camerale	pag.12
Articolo 22 - Sostituzione dei membri di Giunta decaduti o dimissionari	pag.12
Articolo 23 - Il Presidente della Camera di Commercio	pag.12
Articolo 24 - Il Vicepresidente della Camera di Commercio	pag.13
Articolo 24-bis – Consulta dei liberi professionisti.....	pag.13
Articolo 25 - Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio	pag.13
Articolo 26 - Obbligo di astensione	pag.14

CAPO II - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 27 - Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti	pag.14
Articolo 28 - Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti	pag.15
Articolo 29 - Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti	pag.15

CAPO III - L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 30 - Ordinamento degli uffici e dei servizi	pag.15
Articolo 31 - Il Segretario Generale	pag.16
Articolo 32 - Le funzioni dei dirigenti	pag.16

<i>Articolo 33 - Nucleo di Valutazione</i>	<i>pag.16</i>
<i>Articolo 34 - Personale e regolamento di organizzazione e dei servizi</i>	<i>pag.16</i>

TITOLO III

LE FUNZIONI CAMERALI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

<i>Articolo 35 - Funzioni Camerali</i>	<i>pag.17</i>
<i>Articolo 36 - Funzioni di regolazione</i>	<i>pag.18</i>
<i>Articolo 37 - Camera arbitrale e ufficio di conciliazione e mediazione</i>	<i>pag.18</i>
<i>Articolo 38 - Ulteriori funzioni regolative e giustiziali</i>	<i>pag.18</i>
<i>Articolo 39 - Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica</i>	<i>pag.19</i>
<i>Articolo 40 - Disciplina del procedimento amministrativo</i>	<i>pag.19</i>
<i>Articolo 41 - Relazioni con l'utenza</i>	<i>pag.19</i>
<i>Articolo 42 - Qualità dei servizi – Carta dei Servizi</i>	<i>pag.19</i>

TITOLO IV

LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E I MODULI COLLABORATIVI

<i>Articolo 43 - Partecipazioni della Camera di Commercio</i>	<i>pag.19</i>
<i>Articolo 44 - Aziende speciali</i>	<i>pag.20</i>
<i>Articolo 45 - Partecipazione a Società, Consorzi, altri organismi</i>	<i>pag.20</i>
<i>Articolo 46 - Rappresentanti della Camera di Commercio in Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni</i>	<i>pag.20</i>
<i>Articolo 47 - Istituti della programmazione negoziata</i>	<i>pag.21</i>
<i>Articolo 48 - Accordi e moduli negoziali</i>	<i>pag.21</i>

TITOLO V

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI E DEI CONSUMATORI

<i>Articolo 49 - Diritto di partecipazione</i>	<i>pag.21</i>
<i>Articolo 50 - Istanze e proposte</i>	<i>pag.21</i>
<i>Articolo 51 – Consulte</i>	<i>pag.22</i>
<i>Articolo 52 - Diritto di informazione</i>	<i>pag.22</i>
<i>Articolo 53 - Comunicazione camerale</i>	<i>pag.22</i>
<i>Articolo 54 - Regolamento degli istituti di partecipazione</i>	<i>pag.22</i>

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

<i>Articolo 55 - Ordinamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio</i>	<i>pag.22</i>
<i>Articolo 56 - Fondo di perequazione</i>	<i>pag.22</i>

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

<i>Articolo 57 - Pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti</i>	<i>pag.22</i>
<i>Articolo 58 - Adozione dei regolamenti camerali</i>	<i>pag.23</i>
<i>Articolo 59 - Revisione dello Statuto</i>	<i>pag.23</i>
<i>Articolo 60 - Norme di rinvio</i>	<i>pag.23</i>

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PRINCIPI

Articolo 1 - Natura e finalità

1. La Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta, di seguito denominata Camera di Commercio, istituita con il Regio Decreto del 31 agosto 1862, n.811, è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale della provincia di Caltanissetta, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
2. La Camera di Commercio nell'espletare i compiti istituzionali promuove lo sviluppo del sistema delle imprese, valorizzando l'attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, raggruppamenti di associazioni datoriali giuridicamente riconosciuti.
3. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della libera iniziativa economica, della libera concorrenza, dell'autoregolamentazione del mercato, della tutela e della dignità del lavoro. La Camera di Commercio inoltre, tutela e persegue una economia aperta che assicuri pari opportunità, per lo sviluppo della persona nell'impresa e nel lavoro; recepisce e fa proprie le istanze delle imprese e dei consumatori, manifestate anche attraverso le libere associazioni; promuove la cultura della legalità come condizione necessaria per la crescita economica, in particolare, nel campo della lotta al racket delle estorsioni e dell'usura.
4. La Camera di Commercio, per il perseguimento degli interessi generali delle imprese, promuove realizza e gestisce strutture e infrastrutture a livello locale, regionale e nazionale, progettate nell'ambito di un programma di sviluppo economico-sociale. A tal fine la Camera di Commercio propugna gli accordi di programma tra le istituzioni e le parti sociali, prediligendo e diffondendo il metodo della concertazione; partecipa a programmi di soggetti giuridicamente riconosciuti che hanno lo scopo di promuovere le eccellenze del territorio : beni ambientali, culturali, agro-industriali ed eno-gastronomici.
5. La Camera di Commercio esercita le funzioni proprie attribuite dalla legge, quelle delegate o conferite dallo Stato, dalla Regione Siciliana nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.
6. La Camera di Commercio ha autonomia statutaria e funzionale, organizzativa e finanziaria, che esplica nell'ambito delle leggi vigenti. Essa esplica la potestà regolamentare. I regolamenti disciplinano le attività camerali sia di carattere interno che di relazione con l'esterno.

Articolo 2 - Sede, uffici distaccati

1. La Camera di Commercio ha sede in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele, 38, e può dotarsi di uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione provinciale e nello stesso Comune ove ha sede.
2. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta Camerale.
3. Al fine di facilitare la fruizione da parte dell'utenza dell'assistenza della Camera di Commercio nonché al fine di promuovere il marketing del territorio di competenza, possono venire istituiti, in accorda con enti pubblici o istituzioni private, sportelli polifunzionali per diffondere informazioni, promozioni e servizi.
4. La decisione relativa all'istituzione, alla soppressione ed alle modalità di funzionamento di detti sportelli è devoluta alla Giunta camerale.

Articolo 3 - Logo, sigillo e gonfalone

1. Il logo della Camera di Commercio è costituito da una impronta circolare monocromatica nella cui circonferenza è scritta la denominazione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA, con all'interno un cerchio concentrico con la raffigurazione di un ponte a cinque archi in prospettiva, con a sinistra tre ciminiere ed una gru e a destra due ingranaggi sormontati da spighe di grano, nella parte bassa vi è la parola CALTANISSETTA; il logo è integrato dal segno identificativo del sistema camerale italiano, composto da una "C" di Camera di Commercio e da una "I" di Italia che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la sagoma laterale di una nave dalla prua alla poppa, all'interno della quale viene inserita la denominazione "Camera di Commercio Caltanissetta". Sarà competenza del Consiglio, su proposta della Giunta camerale, di deliberare eventuali modifiche al logo.
2. Il sigillo è costituito dalla medesima immagine senza il segno identificativo del sistema camerale, in versione monocromatica.
3. Il gonfalone della Camera di Commercio è identico, nel disegno, al logo di cui al superiore punto 1.

Articolo 4 - Sistema camerale e principio di sussidiarietà

1. La Camera di Commercio è parte del sistema camerale italiano, costituito dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dall'Unione italiana delle camere di commercio, dalle Unioni regionali delle camere di commercio nonché i loro organismi strumentali e le Camere di Commercio italiane all'estero.
2. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dalle norme vigenti, ovvero di altre funzioni previste dall'ordinamento.

Articolo 5 - Adesione all'Unione nazionale ed all'Unione Regionale delle Camere di Commercio

1. La Camera di Commercio fa parte dell'Unione nazionale delle Camere di Commercio che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio e della rete camerale, promuove, realizza e gestisce, direttamente o mediante aziende speciali organismi associativi e società a prevalente capitale privato, servizi ed attività di interesse delle Camere di Commercio e delle categorie economiche.
2. La Camera di Commercio aderisce all'Unione regionale delle Camere di Commercio per lo sviluppo di attività che interessano, nell'ambito della Regione Siciliana, più di una Camera, per il coordinamento dei rapporti con la Regione ed altri organismi di rilevanza regionale, per la realizzazione di iniziative ed attività che possono più adeguatamente ed efficacemente essere realizzate a livello regionale. L'Unione regionale svolge altresì nei confronti del sistema camerale regionale attività di servizio e promozione dell'attività delle Camere di Commercio anche mediante società e consorzi.
3. La Camera di Commercio concorre al finanziamento delle Unioni cui aderisce, secondo le disposizioni di legge.
4. La Camera di Commercio aderisce agli organismi promossi dal sistema camerale per la realizzazione e la gestione della rete informativa camerale nazionale ed europea, e può costituire o concorrere alla costituzione di reti informative locali a livello regionale.

Articolo 6 - Principi dell'attività Amministrativa della Camera di Commercio

1. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di leale collaborazione e cooperazione con le Istituzioni Comunitarie, le Amministrazioni statali, la Regione, le Autonomie locali e funzionali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le Autorità di garanzia e regolazione dei mercati.

2. Anche al di fuori delle ipotesi specificatamente disciplinate da accordi stipulati, la Camera di Commercio rende pareri alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni della propria circoscrizione territoriale, che lo richiedono e, altresì, può, anche, senza preventiva richiesta, formulare pareri alle stesse nelle materie che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza anche in assenza di specifiche convenzioni, formula pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, della Regione e degli Enti locali nelle materie che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

3. Nell'esercizio delle attività amministrative la Camera di Commercio considera priorità strategiche lo snellimento delle procedure amministrative, il decentramento alle Associazioni di Categoria di alcuni servizi all'utenza, la promozione dello sportello unico delle attività produttive e la relativa partecipazione.

4. Nell'esercizio delle attività amministrative, la Camera di Commercio si ispira ai principi di imparzialità, buon andamento, economicità e trasparenza.

5. La Camera di Commercio si propone di concorrere alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni della circoscrizione, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea. La Camera di Commercio coordina la propria attività ai programmi che concorre a determinare.

Articolo 7 - Potestà statutaria e regolamentare

1. La Camera di Commercio è dotata di potestà statutaria e regolamentare. Lo Statuto disciplina, tra l'altro:

- a) l'ordinamento e l'organizzazione della Camera di Commercio;
 - b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
 - c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla legge;
 - d) le forme di partecipazione;
 - e) le norme fondamentali per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.
2. In conformità con la Legge e lo Statuto, la Camera di Commercio adotta propri regolamenti per la disciplina delle materie di competenza, di quelle delegate e nei casi previsti dallo Statuto.
3. I regolamenti sono adottati con delibera del Consiglio Camerale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.
4. Il regolamento della Giunta Camerale e quelli attribuiti comunque alla sua competenza sono deliberati dalla stessa con il medesimo quorum.
5. Le disposizioni sul quorum richiesto si applicano anche alle modifiche regolamentari.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO CAPO I - GLI ORGANI

Articolo 8 - Gli Organi Camerali

1. Sono organi della Camera di Commercio:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 9 - Nomina e composizione del Consiglio Camerale

1. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 12 della L. n. 580 del 29 dicembre 1993 come modificata dal D.Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010 e come recepita dalla L.R. n. 4 del 2 marzo 2010.
2. Il Consiglio è composto da numero ventitre consiglieri e precisamente:
 - a) numero venti consiglieri in rappresentanza dei settori economici al cui ambito appartengono le imprese operanti nella circoscrizione provinciale;
 - b) numero tre consiglieri in rappresentanza rispettivamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti e dei liberi professionisti.
3. I Componenti del Consiglio sono designati dalle Organizzazioni rappresentative delle imprese, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, dalle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta dei liberi professionisti costituita presso la Camera di Commercio, in conformità ai criteri ed alle modalità contenuti nelle leggi e regolamenti vigenti.
4. La composizione del Consiglio prevede la rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo, della pesca e degli altri settori di rilevante interesse per la economia della circoscrizione provinciale, assicurando altresì la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
5. I criteri generali per la ripartizione dei posti di consigliere in rappresentanza dei settori economici sono stabiliti dalla legge.
6. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio ed è soggetta, in sede di rinnovo, alle variazioni della ripartizione dei consiglieri che sono la conseguenza dell'applicazione dei criteri di cui al comma precedente.

Articolo 9-bis - Pari opportunità

1. La Camera di Commercio garantisce condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essi dipendenti ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198.

Articolo 10 - Competenze del Consiglio camerale

1. Il Consiglio camerale determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio:
 - a) predispone e delibera lo Statuto e le relative modifiche;
 - b) elegge, secondo le previsioni di legge e di regolamento, tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta camerale, con distinte votazioni;
 - c) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) determina gli indirizzi generali ed approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;
 - e) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico ed il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;
 - f) determina gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di Commercio, secondo le previsioni di legge;
 - g) adotta i regolamenti per la disciplina dell'attività della Camera di Commercio, ai sensi della legge n.10/2000;
 - h) svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei piani di attività dallo stesso deliberati;

i) esprime il proprio avviso su richiesta della Giunta Camerale su atti, programmi ed iniziative, ed in tal caso il consiglio è riunito con procedura d'urgenza e deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Giunta Camerale.

Articolo 11 - I Consiglieri Camerali

1. I Consiglieri Camerali rappresentano il sistema locale delle imprese della provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi svolgono pertanto la loro funzione proponendosi di armonizzare gli interessi di cui sono espressione con quello più generale relativo al sistema economico territoriale nel suo complesso.

2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di :

a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;

b) formulare proposte sulla attività camerale;

c) ottenere dal Segretario Generale della Camera e suo tramite dagli organismi e dalle Aziende camerali copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge i Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.

3. I Consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e, nel caso in cui non partecipino - senza giustificato motivo - a tre riunioni del Consiglio.

4. I componenti del Consiglio e della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto del Collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzione da parte dell'organo collegiale o del Presidente.

5. Il Consiglio camerale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, adotta il codice di comportamento a cui devono attenersi i Consiglieri nello svolgimento del mandato al fine di garantirne la imparzialità.

6. I Consiglieri camerali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale in ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa. Il Consigliere è altresì tenuto a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale secondo quanto previsto dalla vigente normativa e deve svolgere il proprio incarico con correttezza ed imparzialità, rispettando il Codice di comportamento approvato dal Consiglio ed astenendosi dal voto nei casi di incompatibilità, interesse personale o conflitto di interessi.

7. Ai Consiglieri camerali spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio nella misura prevista dalla legge.

8. Per gli amministratori delle Camere di Commercio si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato a norma dell'art. 21 della Legge n. 580 del 1993 e succ. mod. ed integr.. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli amministratori è personale e non si estende agli eredi.

Articolo 12 - Decadenza e sostituzione dalla carica del Consigliere camerale

1. La decadenza dalla carica di consigliere avviene per la perdita dei requisiti per la nomina.

2. In caso di decesso, dimissione o decadenza di un consigliere, il Presidente della Camera di Commercio ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale che provvede alla sostituzione secondo le modalità previste dalla legge.

3. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dal Presidente della Giunta Regionale.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rimesse nella mani del Presidente della Camera di Commercio ed hanno carattere irrevocabile.

Articolo 13 - Regolamento interno

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge e allo Statuto, dal regolamento interno adottato dallo stesso secondo le modalità previste dal presente Statuto.

2. Il regolamento disciplina in particolare:

- a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;
- b) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle commissioni consiliari;
- c) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle commissioni non sono pubbliche;
- d) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri;
- e) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
- f) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli organismi da essa promossi o a cui la stessa aderisce.

Articolo 14 - Funzionamento del Consiglio camerale

1. Le sedute del Consiglio camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti. Non è ammessa la delega di voto.

2. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

3. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per l'elezione, per ciascuna delle votazioni previste dalla legge.

4. Le deliberazioni di competenza del Consiglio camerale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto, dei regolamenti e delle relative modifiche nonché per l'elezione del Presidente.

5. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per le sedute del consiglio. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.

6. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.

7. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro il mese di novembre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico.

8. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso; in ogni caso, occorre indicare nella richiesta gli argomenti che si intendono trattare.

9. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano, o se previsto in forma elettronica. Le votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.

10. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, sociale, economico ed esperti, nonché - per specifici argomenti - i rappresentanti degli Organismi nazionali e regionali del sistema camerale.

11. A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si assumono provvedimenti relativi a persone fisiche e di quelle indicate nel regolamento consiliare.

Articolo 15 - Commissioni consiliari

1. Le Commissioni Consiliari, composte da membri del Consiglio, possono essere istituite dal Consiglio per procedere all'approfondimento o alla definizione di specifiche questioni e per riferire entro termini stabiliti su di esse.
2. Tali commissioni sono prive di poteri deliberativi, hanno carattere temporaneo e cessano all'espletamento del mandato loro affidato.
3. A far parte di tali Commissioni possono essere chiamati degli esperti, anche esterni, ai quali potrà essere riconosciuto il solo rimborso delle spese vive documentali.
4. Il Consiglio, altresì, può costituire Commissioni permanenti, costituite da Consiglieri, con compiti consultivi. Tali Commissioni scadono in coincidenza con lo scioglimento o il rinnovo del Consiglio.
5. Nel regolamento interno, conformemente a specifiche disposizioni di legge, ove esistenti, possono essere previsti compensi per i componenti delle commissioni consiliari.

Articolo 16 - Durata e scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio dura in carica cinque anni dalla data di insediamento dell'organo ed i termini per il rinnovo dello stesso, così come le relative procedure, sono disciplinati dalla legge e dai relativi regolamenti attuativi, emanati ed emanandi. Successivamente all'avvio delle procedure per il rinnovo, il Consiglio può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili, purché con la specifica indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità.
2. Il Consiglio è sciolto con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale nei casi e secondo le procedure previste dall'art.6 Legge regionale 4 aprile 1995,n.29 come sostituito dall'art. 3 della Legge regionale 2 marzo 2010, n.4 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 17 - La Giunta Camerale

1. La Giunta camerale è composta dal Presidente e da un numero di quattro membri eletti dal Consiglio camerale secondo le previsioni della legge e dura in carica cinque anni in coincidenza della durata del Consiglio.
2. Dei componenti di Giunta almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato e dell'Agricoltura.
3. La Giunta è integrata da un rappresentante del settore della Pesca, purchè sia presente nel consiglio, con funzioni consultive sulle proprie materie e senza oneri di alcun tipo per la Camera di Commercio.

Articolo 18 - Giunta Camerale: competenze

1. La Giunta camerale è organo collegiale esecutivo ed è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio.
2. La Giunta camerale:
 - a) elegge nel proprio seno il Vicepresidente ed adotta il regolamento interno;
 - b) attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati;
 - c) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse;
 - d) predispose il preventivo economico, il suo aggiornamento, ed il bilancio d'esercizio per l'approvazione da parte del Consiglio camerale;
 - e) delibera la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione e gestione di aziende speciali;

- f) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
 - g) riferisce al Consiglio annualmente, o su richiesta dello stesso, sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi annuale e pluriennale;
 - h) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;
 - i) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
 - l) delibera sulla costituzione della Camera arbitrale e dell'Organismo di mediazione, nonché la predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, sulla base dei regolamenti del Consiglio;
 - m) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica e le attività produttive;
 - n) delibera inoltre la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 codice civile;
 - o) formula pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni della circoscrizione e di altri enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede;
 - p) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nella gestione amministrativa;
 - q) verifica la rispondenza dell'attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi fissati dalle direttive generali e verifica l'adeguatezza del funzionamento degli uffici e delle aziende speciali in relazione agli obiettivi ed ai programmi e sulla scorta delle risultanze del controllo di gestione;
 - r) approva la Carta dei servizi della Camera di Commercio e la Guida ai servizi camerali;
 - s) provvede alle nomine di competenza della Camera di Commercio ed in particolare, a quella del Conservatore del Registro delle Imprese.
 - t) designa il Segretario Generale;
 - u) assegna al Segretario Generale obiettivi e risorse ai fini degli adempimenti definiti ai sensi della lettera c);
 - v) delibera la nomina del dirigente vicario del Segretario Generale;
 - z) adotta, su proposta del Segretario Generale, i provvedimenti riguardanti la pianta organica, l'assunzione e la carriera del personale nel rispetto delle norme vigenti e gli atti di organizzazione degli uffici, dei servizi e delle aree;
 - w) nomina il Nucleo di valutazione;
 - x) delibera le anticipazioni di cassa e l'accensione di mutui.
3. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
4. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tal caso, il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva
5. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla Legge, dal Regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei Dirigenti.

Articolo 19 - Componenti della Giunta camerale

1. I componenti della Giunta camerale esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale.
2. I componenti della Giunta rappresentano l'intera comunità economica locale senza vincolo di mandato.
3. La cessazione dalla carica di oltre la metà dei componenti della Giunta camerale comporta la decadenza dei restanti membri e il Presidente provvede senza dilazione alcuna alla nuova composizione dell'intero collegio. L'organo rimane in carica sino all'elezione della nuova Giunta esclusivamente per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 20 - Regolamento della Giunta

1. La Giunta camerale adotta il proprio Regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di seguito indicate. Il regolamento è comunicato al Consiglio ed è esposto alle medesime forme di pubblicità del presente Statuto.
2. Il regolamento interno della Giunta camerale stabilisce le modalità di convocazione ed autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

Articolo 21 - Funzionamento della Giunta camerale

1. Le sedute della Giunta camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti. Non è ammessa la possibilità di delega di voto.
2. Le deliberazioni di competenza della Giunta camerale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente statuto prevedono una maggioranza qualificata.
3. Le convocazioni avvengono mediante avviso consegnato via telegramma, fax o posta elettronica certificata, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della seduta della Giunta. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
4. La Giunta camerale può essere convocata, per ragioni d'urgenza, con avviso consegnato almeno due giorni prima della seduta.
5. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone si adotta lo scrutinio segreto.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori, consumatori e liberi professionisti.
7. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute della Giunta camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.
8. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi membri con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
9. La Giunta ratifica nella prima seduta utile, gli atti di propria competenza adottati in via straordinaria e per motivi di urgenza dal Presidente.
10. Nel periodo di prorogatio la Giunta non può adottare atti di straordinaria amministrazione, emanazione e modifica dei regolamenti.

Articolo 22 - Sostituzione dei membri di Giunta decaduti o dimissionari

1. Il membro di Giunta decaduto o dimissionario viene sostituito attraverso una nuova elezione a scrutinio segreto.
2. All'atto del voto ciascun consigliere dispone di un solo voto di preferenza.
3. Qualora il membro di Giunta decaduto o dimissionario sia l'unico rappresentante in Consiglio del settore dell'industria o del commercio o dell'artigianato o dell'agricoltura, la decadenza o le dimissioni da membro di Giunta comportano automaticamente la decadenza dalla carica di consigliere; in questo caso si applica la procedura di legge di cui all'articolo 12 del presente statuto.

Articolo 23 - Il Presidente della Camera di Commercio

1. Il Presidente della Camera di Commercio è eletto dal Consiglio con le modalità e le maggioranze prescritte dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno ed adotta tutti gli atti che la Legge, i Regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
4. In caso di urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta non sottoposte al regime della vigilanza; i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile, per la ratifica.
5. Il Presidente può delegare al Vice Presidente in maniera temporanea attività e funzioni proprie del suo ruolo.
6. Il Presidente, ogni anno, presenta al Consiglio la relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale. Della relazione è inviata copia alle principali istituzioni pubbliche e private della circoscrizione.
7. Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio e può essere rieletto per due sole volte.

Articolo 24 - Il Vicepresidente della Camera di Commercio

1. Il Vicepresidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta Camerale. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta camerale. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.
2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta camerale.

Articolo 24-bis - Consulta provinciale dei liberi professionisti

1. E' istituita la Consulta provinciale dei liberi professionisti di cui al comma 6 dell'art.10 della legge n.580/1993 così come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n.23.
2. La Consulta, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni, è composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali, previsti dalla normativa vigente ed operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio, che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.
3. Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie delle professioni non rappresentate dagli ordini di cui al punto precedente. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività delle stesse.
4. La Consulta, su richiesta degli organi istituzionali della Camera di Commercio, esprime pareri e proposte nelle materie della regolazione del mercato, della semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese e della promozione delle economie locali.
5. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente Camerale.
6. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
7. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del consiglio.

Articolo 25 - Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio

1. Il Presidente della Camera di Commercio ed i componenti della Giunta camerale cessano dalla carica per dimissioni, morte, decadenza. Il Presidente e la Giunta camerale cessano altresì dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio con le maggioranze determinate per l'elezione in prima votazione per ciascun organo.
2. Le dimissioni del Presidente o dei componenti della Giunta camerale sono presentate per iscritto, devono esser contestualmente comunicate al Consiglio ed all'Assessore alle attività produttive, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione. Le cause di decadenza degli stessi sono stabilite dalla legge. La decadenza è disposta dal Presidente della Regione. Nei casi di decadenza previsti dalla legge le sostituzioni dei consiglieri avvengono secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 29/1995 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Quando la metà più uno dei componenti la Giunta Camerale ha dato le proprie dimissioni, i membri restanti si intendono decaduti e il Consiglio provvede tempestivamente alla nuova elezione della Giunta.
4. In caso di cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti per decadenza, la Giunta Camerale rimane in carica sino alla elezione della nuova Giunta.
5. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Giunta può essere presentata solo:
 - a) qualora entro i termini di legge non siano sottoposti all'esame del Consiglio il preventivo economico o il bilancio di esercizio; consuntivo;
 - b) per gravi e persistenti violazioni di legge giudizialmente accertate, dello Statuto o dei deliberati del Consiglio.
6. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti sulla base di una motivata proposta presentata da almeno un terzo dei Consiglieri, secondo le modalità previste, dal regolamento consiliare e contiene altresì l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.
7. La mozione di sfiducia nei confronti dell'intera Giunta è deliberata a maggioranza dal Consiglio camerale. Nella stessa seduta si procede alla elezione della nuova giunta secondo le procedure previste dalla legge.
8. La mozione di sfiducia proposta nei confronti dell'intera Giunta contiene, oltre alle motivazioni ed alle linee programmatiche, la lista dei candidati a componente della Giunta camerale.
9. La mozione di sfiducia approvata dal Consiglio camerale è immediatamente trasmessa all'Assessore delle attività produttive per gli adempimenti conseguenti.

Articolo 26 - Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adozione degli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione.
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
3. In quanto il Componente di Giunta rappresenta l'intera comunità economica locale senza vincolo di mandato non ha egli obbligo di astenersi dalle deliberazioni o dall'adozione di atti relativi a sostegni economici accordati ad iniziative promosse dalla associazione rappresentata, che comunque non gli comportino vantaggi personali diretti.
4. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione da un componente del Consiglio camerale o della Giunta più giovane di età.

CAPO II IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 27 - Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio camerale, secondo le modalità sancite dalla legge, ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati rispettivamente dal Presidente della Regione, dell'Assessore Regionale per le attività produttive e dall'Assessore Regionale per l'economia.
2. I membri effettivi e quelli supplenti sono iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici, nel rispetto del vincolo di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e devono risiedere nel territorio della Regione.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
4. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio provvede alla sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Il Revisore così eletto rimane in carica sino alla scadenza del Collegio.

Articolo 28 - Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori elegge nel proprio seno il Presidente alla prima seduta.
2. Il Collegio ha sede presso la Camera di Commercio e si riunisce su convocazione del Presidente.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività il Collegio si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

Articolo 29 - Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle disposizioni della Legge Regionale n. 4/2010 e delle relative norme di attuazione, nonché delle previsioni del regolamento e del presente statuto, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta camerale.
2. Redige altresì una relazione sul preventivo e sul suo aggiornamento, e riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.
3. I revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili. Ugualmente sono messi a disposizione del Collegio dei revisori gli indici ed i parametri elaborati per il controllo di gestione nonché i risultati del controllo medesimo.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge altresì i compiti sanciti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
5. Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
6. Al collegio spettano le competenze come per legge.

CAPO III L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 30 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra uomini e donne ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.

Articolo 31 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale sovrintende all'attività dell'Amministrazione camerale coordinando l'attività dei dirigenti; ad esso spettano, oltre le funzioni sancite dalla legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal regolamento di organizzazione e quelle di Segretario degli organi collegiali. Esegue quanto deliberato dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Il Segretario Generale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge n. 29 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni, appartiene al personale della Camera ed opera nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli obiettivi indicati dal Presidente e dalla Giunta camerale.
3. Il Segretario Generale, su designazione della Giunta, è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico, tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità previste dalle norme in materia.
4. La Giunta camerale, con propria delibera adottata su proposta del Segretario Generale, indica quale dei dirigenti assume le funzioni vicarie del Segretario Generale.

Articolo 32 - Le funzioni dei dirigenti

1. Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. I dirigenti camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. La direzione degli uffici della camera di Commercio è attribuita dal Segretario Generale a personale dipendente della Camera di Commercio con idonea qualifica funzionale, nonché a dirigenti esterni con contratto a tempo determinato in presenza dei presupposti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
5. Degli incarichi di funzioni dirigenziali è data comunicazione al Consiglio camerale, allegando la scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
6. Con il regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

Articolo 33 - Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione è un organo collegiale, opera in posizione di autonomia all'interno della Camera di Commercio e risponde esclusivamente al Presidente ed alla Giunta camerale. Verifica periodicamente la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa della Camera di Commercio.
2. Il regolamento di organizzazione e dei servizi disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione nel rispetto delle norme di legge relative.

Articolo 34 - Personale e regolamento di organizzazione e dei servizi

1. La dotazione organica del personale della Camera di Commercio è determinata dalla Giunta Camerale, su proposta del Segretario Generale, a scadenza triennale e previa programmazione del fabbisogno individuato sulla base di esigenze di funzionalità e di attribuzione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi.
2. Lo stato giuridico di carriera ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati ai sensi dell'art. 19 della L.R. 4 aprile 1995, n. 29.
3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità, e garantendo le pari opportunità. Tutela il dipendente da atti e comportamenti ostili perpetrati nell'ambito del rapporto di lavoro, che assumono le caratteristiche della violenza morale, della persecuzione psicologica e della violenza fisica.
4. Oltre a quanto indicato dalle norme di legge e dal presente statuto la Giunta Camerale definisce un regolamento dell'organizzazione e dei servizi per disciplinare le modalità e le condizioni dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, le responsabilità dei dirigenti, la gestione del contenzioso del lavoro, l'adozione di un codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio, nonché l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, nel rispetto e in esecuzione delle norme contrattuali applicabili ed in fattivo confronto con le rappresentanze sindacali.

TITOLO III

LE FUNZIONI CAMERALI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Articolo 35 - Funzioni Camerali

1. La Camera di Commercio svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.
2. In particolare, la Camera di Commercio svolge le funzioni ed i compiti relativi a:
 - a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo e degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge;
 - b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;
 - c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;
 - d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;
 - e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico e della Regione;
 - f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
 - g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;
 - h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti, al fine di garantire la trasparenza delle transazioni e la tutela dei contraenti deboli;
 - l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci, anche mediante l'individuazione, con deliberazione di Giunta, di un Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica che sovrintendere a tale attività, informandone periodicamente il Presidente e la Giunta ed individuando le iniziative da intraprendere;
 - m) raccolta degli usi e delle consuetudini;

n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

3. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.

4. La Camera di Commercio, nel rispetto dei criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle Camere di Commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria e fanno parte del sistema camerale. La Camera di Commercio può attribuire alle proprie aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

5. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, la Camera di Commercio, anche in collaborazione con altre camere o con gli organismi del sistema camerale, favorisce altresì, partecipandovi attivamente, gli accordi di programma, la programmazione negoziata prevista dalla normativa vigente e, in generale, le forme di programmazione dello sviluppo rilevanti per il sostegno e la crescita dell'economia locale; offre assistenza e coordinamento ai progetti collegati alle misure strutturali dell'Unione europea; promuove la stipula di Convenzioni con i Comuni per la realizzazione dello Sportello Unico per le Attività produttive e svolge attività di supporto per garantire la piena funzionalità degli sportelli dei comuni della circoscrizione.

6. La Camera di Commercio, direttamente o mediante aziende speciali, esercita le funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati – anche individuali - comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative.

Articolo 36 - Funzioni di regolazione

1. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni garantendo imparzialità e terzietà rispetto a tutti i soggetti del mercato dei quali cura lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale.

2. Favorisce e supporta forme di concorrenza leale tra le imprese presenti nel territorio anche attraverso attività formative.

3. Nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale, la Camera di Commercio assicura la raccolta, la diffusione e l'applicazione degli usi e delle consuetudini.

Articolo 37 - Camera arbitrale e ufficio di conciliazione e mediazione

1. La Camera di Commercio costituisce la camera arbitrale e l'ufficio di conciliazione e mediazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, con apposito Regolamento che ne definisce modalità di funzionamento ed organizzazione.

Articolo 38 - Ulteriori funzioni regolative e giustiziali

1. La Camera di Commercio stabilisce con proprio regolamento le modalità di svolgimento dell'attività di predisposizione e promozione di contratti tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti nonché le modalità di controllo sulle clausole contrattuali al fine di garantire la trasparenza delle transazioni e la tutela dei contraenti deboli, la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica e le attività produttive; la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 cod.civ.

2. I relativi interventi sono deliberati dalla Giunta camerale che ne informa tempestivamente il Consiglio camerale per il tramite del Presidente.

Articolo 39 - Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica

1. La Giunta camerale individua il responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica che sovrintende alle attività di cui al decreto legislativo n.112/1998.

2. Il Responsabile informa periodicamente il Presidente e la Giunta camerale dell'attività svolta e delle iniziative da intraprendere.

Articolo 40 - Disciplina del procedimento amministrativo

1. La Camera di Commercio informa la propria attività ai principi di democraticità, imparzialità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Nella relazione annuale sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale il Presidente indica specificatamente il raggiungimento degli obiettivi prefissati con riguardo all'efficienza, all'efficacia, al rendimento ed alla trasparenza dell'azione amministrativa.

2. La Giunta Camerale, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 10/1991 e successive modifiche ed integrazioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, stabilirà, con proprio regolamento, i termini di durata dei procedimenti, le unità organizzative responsabili dei procedimenti stessi, nonché tutti gli adempimenti in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 41 - Relazioni con l'utenza

1. Al fine di garantire il diritto di informazione e di accesso, in conformità alla tutela del diritto alla riservatezza, la Camera di Commercio attiva ogni iniziativa utile, in base al regolamento di Organizzazione.

2. La Camera di Commercio, in attuazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, garantisce all'utenza il diritto di informazione e di accesso agli atti, con le modalità ed i tempi previsti dalla legge ed in conformità alla tutela del diritto alla riservatezza.

Articolo 42 - Qualità dei servizi – Carta dei Servizi

1. La Camera di Commercio mira ad accrescere il rendimento dell'attività svolta e la qualità dei servizi resi alle imprese, ai lavoratori, consumatori e liberi professionisti utilizzando, a tal fine, gli strumenti e le risorse necessarie per garantire la definizione, il monitoraggio, la verifica e lo sviluppo della qualità dei servizi resi.

**TITOLO IV
LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
E I MODULI COLLABORATIVI**

Articolo 43 - Partecipazioni della Camera di Commercio

1. Per il perseguimento della propria missione e per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali e per la realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, la Camera di Commercio utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo aziende speciali, società, consorzi e società consortili, o

acquisendo partecipazioni in esse. La Camera di Commercio può altresì partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.

2. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta camerale a norma dell'articolo 14 comma 5 lettera b) della legge n. 29/1995 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento al programma di attività della Camera di Commercio, approvato dal Consiglio.

3. La Giunta, sulla base di analisi costi-benefici e studi di fattibilità predisposti dagli uffici direttamente o mediante specifici incarichi, individua quali attività devono essere caratterizzate della forma di gestione prescelta e il loro collegamento con lo sviluppo economico dei territori interessati.

Articolo 44 - Aziende speciali

1. Le aziende speciali sono organismi camerali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria e possono essere costituite per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia. Le aziende speciali, per esempio, possono essere istituite per la realizzazione e la gestione di infrastrutture di trasporto e di commercializzazione, per la formazione imprenditoriale, per l'erogazione di informazione specializzata, per la gestione di centri congressuali e di aree espositive, per l'offerta di servizi relativi all'innovazione tecnologica, allo sviluppo e alla promozione del sistema delle imprese. La gestione delle aziende speciali trova fondamento e disciplina nei rispettivi Statuti che, su proposta della Giunta, vengono approvati dal Consiglio.

2. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto commerciale e le norme del Regolamento di cui al D.P.R. 2/11/2005 n. 254, nonché in base a un proprio Statuto.

3. Le aziende speciali sono costituite con deliberazione dalla Giunta camerale che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività delle aziende, in particolare con riferimento alla previsione dei costi, all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.

4. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di Commercio e per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale. A tal fine la carica di Presidente è attribuita al presidente della Camera o ad un componente del Consiglio Camerale.

Gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale, secondo criteri e modalità stabiliti negli statuti delle aziende in modo da assicurare la professionalità e l'onorabilità degli stessi.

Articolo 45 - Partecipazione a Società, Consorzi, altri organismi

1. La Camera di Commercio può partecipare a società, consorzi ed associazioni, che abbiano oggetto compatibile con le finalità istituzionali, secondo le norme del codice civile e nel rispetto delle norme di contabilità.

2. La partecipazione della Camera di Commercio è preferibilmente rivolta verso soggetti che prevedono la sottoposizione a revisione contabile.

Articolo 46 - Rappresentanti della Camera di Commercio in Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso organismi, società, enti, consorzi ed associazioni sono nominati dal Presidente - sentita la Giunta - che ne dà comunicazione al Consiglio alla prima seduta utile. Essi devono godere di requisiti di onorabilità, professionalità e competenza che garantiscano la più efficace gestione dei soggetti partecipati e possono essere

revocati dal Presidente, sentita la Giunta, con provvedimento motivato, anche prima della scadenza dell'Organo cui sono stati delegati.

2. I predetti rappresentanti redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'ente al quale sono preposti, che consegnano entro un mese dall'approvazione del bilancio al Presidente della Camera di Commercio che ne informa il Consiglio Camerale.

3. Il Consiglio e la Giunta, anche per il tramite delle proprie commissioni, possono chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente e sui progetti di sviluppo.

Articolo 47 - Istituti della programmazione negoziata

1. Al fine di incentivare lo sviluppo economico del territorio della Provincia di Caltanissetta, la Camera di Commercio promuove la costituzione di patti territoriali, accordi e contratti d'area ed, in generale, degli strumenti della programmazione negoziata. La Camera di Commercio può istituire, inoltre, osservatori economici con funzione di monitoraggio, analisi tecnico-scientifiche, proposta e consultazione su tematiche inerenti il sistema delle imprese.

Nella relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale il Presidente indica le iniziative adottate e la loro fase di avanzamento.

Articolo 48 - Accordi e moduli negoziali

1. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della Provincia ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine promuove la realizzazione di accordi di programma, intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali.

2. La Camera di Commercio per giungere alla più celere definizione dei procedimenti amministrativi si avvale, di norma, delle conferenze di servizi e favorisce, nei limiti previsti dall'ordinamento, la conclusione di accordi tra la Camera e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale o determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.

TITOLO V

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI E DEI CONSUMATORI

Articolo 49 - Diritto di partecipazione

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori mediante strumenti idonei a conoscere l'orientamento delle attività e i servizi di competenza camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse.

Articolo 50 - Istanze e proposte

1. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nella provincia, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali, dei consumatori e gli ordini professionali possono proporre agli organi della Camera di Commercio istanze e proposte, senza particolari formalità.

2. Il regolamento degli istituti di partecipazione determina comunque le modalità, le forme ed il termine per la presentazione di istanze e proposte e la risposta da parte degli organi competenti.

3. Il Segretario Generale provvede alla raccolta delle istanze e proposte presentate inserendo in apposito registro gli estremi delle stesse e gli eventuali provvedimenti adottati.

Articolo 51 - Consulte

1. Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli interessati, la Camera di Commercio istituisce Consulte su materia di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e dei liberi professionisti e può far precedere l'adozione di atti normativi e di provvedimenti amministrativi generali da istruttoria pubblica.

Articolo 52 - Diritto di informazione

1. La Camera di Commercio riconosce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori, ai consumatori ed ai liberi professionisti mediante l'istituzione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico e secondo le previsioni di cui al regolamento dei procedimenti e del diritto di accesso.

Articolo 53 - Comunicazione camerale

1. La Camera di Commercio provvede a dare la massima diffusione dell'organizzazione e dell'attività amministrativa mediante una costante comunicazione, anche sul proprio sito web, di un periodico notiziario camerale.

Articolo 54 - Regolamento degli istituti di partecipazione

1. La disciplina delle modalità, delle forme e dei tempi di applicazione degli istituti di partecipazione è stabilita dal regolamento deliberato dal Consiglio camerale.

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Articolo 55 - Ordinamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio

1. La gestione patrimoniale della Camera di Commercio è regolata dai Regolamenti ministeriali in materia adottati in forza della vigente legislazione. Essa è informata ai principi generali della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione.

Articolo 56 - Fondo di perequazione

1. La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite in sede normativa ed amministrativa.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 57 - Pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti

1. Alla pubblicità del presente Statuto e delle eventuali successive modifiche ed integrazioni, la Camera di Commercio provvede con la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, inviandone

inoltre copia, sia in forma cartacea sia in forma elettronica, al Ministero dello Sviluppo Economico ed all'Assessorato Regionale alle Attività Produttive.

2. I regolamenti camerali sono ugualmente pubblicati sul sito web istituzionale dell'ente.

Articolo 58 - Adozione dei regolamenti camerali

1. I regolamenti di cui al presente Statuto sono adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

2. Con le stesse modalità sono pubblicate e rese note le modifiche dei regolamenti, da approvarsi con la maggioranza e con le forme previste per l'approvazione dei regolamenti stessi.

3. I regolamenti e le relative modifiche entrano in vigore dopo sette giorni dalla pubblicazione all'Albo.

4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con la legge e con il presente Statuto.

Articolo 59 - Revisione dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei Consiglieri camerali. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione del presente Statuto.

Articolo 60 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, come recepite dalla Legge Regionale 2 marzo 2010, n.4, e nei relativi regolamenti di attuazione